

(Codice interno: 261429)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2019 del 04 novembre 2013

Anagrafe Regionale degli Studenti. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento a Veneto Lavoro delle attività di manutenzione, adeguamento e di assistenza agli utenti fino all'integrazione con il Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti. D.Lgs 76/2005.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Per svolgere le funzioni previste dalla normativa nazionale, come ad esempio il contrasto all'evasione scolastica, la Regione del Veneto ha costituito la propria Anagrafe Regionale degli Studenti. Con questo provvedimento si approva lo schema di convenzione per affidare all'Ente strumentale Veneto Lavoro l'incarico per la manutenzione, l'adeguamento e l'assistenza agli utenti fino all'integrazione con il Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.Lgs 76 del 15 aprile 2005

D.L. 104 del 12 settembre 2013

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

Con il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 il Governo ha indicato la necessità di sostituire le Anagrafi Regionali dell'Obbligo Formativo, costituite ai sensi della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 con le Anagrafi Regionali degli Studenti che contengono informazioni sugli studenti iscritti a partire dal primo anno della scuola primaria.

Il Ministero dell'Istruzione con proprio Decreto n. 74 del 5 agosto del 2010 ha istituito l'Anagrafe Nazionale degli Studenti e ne ha definito il contenuto e i principali processi.

La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010 ha approvato l'accordo per l'integrazione tra detta Anagrafe nazionale e le Anagrafi regionali al fine di costituire il Sistema nazionale delle Anagrafi degli Studenti.

Successivamente il Coordinamento delle Regioni, i Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, le Province e i Comuni hanno lavorato per la definizione dei necessari protocolli tecnici per la messa in opera del Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti arrivando alla definizione di una proposta di accordo tecnico per dare concreto avvio a tale sistema.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha indicato alcune raccomandazioni in merito alle procedure necessarie per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dal Codice in **materia di protezione dei dati personali** e l'esigenza di meglio definire il collegamento tra la possibilità di accesso ai dati personali e le funzioni svolte dallo specifico operatore che accede al sistema.

Nel Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 intitolato "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", poi convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, è stata inserita una specifica previsione in materia di anagrafe con la quale si indicava che "le Regioni e gli Enti Locali accedono all'unica Anagrafe degli studenti, presso il Ministero". Tale norma non specificava cosa sarebbe accaduto alle anagrafi regionali già esistenti.

Con il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre scorso, all'art. 13, si è posto rimedio a questa situazione di incertezza presupponendo la coesistenza delle Anagrafi Regionali con l'Anagrafe Nazionale le quali, nell'anno scolastico in corso, dovranno essere integrate nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti così come previsto nel D.Lgs 76/2005.

A seguito di questo ultimo Decreto che, seppur non ancora convertito, sembra indicare chiaramente la linea di sviluppo delle Anagrafi, è opportuno garantire agli utenti dell'Anagrafe Regionale degli Studenti del Veneto certezza circa il mantenimento delle funzioni e correttezza nei profili d'accesso.

Si fa presente che all'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) del Veneto, nata da un protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, accedono quotidianamente Scuole secondarie di I e II grado, Centri di Formazione Professionale e Centri per l'Impiego. Nell'anno scolastico 2012 - 2013 gli utenti accreditati al sistema sono stati 2.495 e le comunicazioni 37.691 che hanno interessato 451.113 allievi (un allievo può essere stato interessato da più di una comunicazione). Essa raccoglie da varie fonti i dati dei giovani che partecipano a percorsi di Istruzione, di Formazione professionale e di Apprendistato ed è quindi oggi l'unico sistema in grado di individuare i soggetti in dispersione

scolastico/formativa e attivare le Istituzioni che hanno la competenza per la vigilanza.

Dalla sua nascita, nel 2001, la Regione ha affidato al proprio Ente strumentale per le politiche del lavoro, Veneto Lavoro, il compito di realizzare la banca dati e, con provvedimenti a cadenza annuale, lo sviluppo di specifiche funzioni di volta in volta ritenute necessarie.

La Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", all'art. 13, ha confermato le funzioni di Veneto Lavoro in merito alla gestione dei sistemi informativi del lavoro e con DGR 1084 del 28 giugno scorso è stato affidato l'ulteriore specifico incarico di gestire il sistema telematico integrato di Istruzione - Formazione - Lavoro in cui è ricompresa l'Anagrafe Regionale degli Studenti.

Per tali motivazioni con il presente provvedimento si individua Veneto Lavoro come il soggetto cui affidare la manutenzione e l'adeguamento, oltre che l'assistenza agli utenti, di ARS fino all'integrazione con il Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti prevista dal DL 104/2013.

A tal fine si propone pertanto di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro alla sottoscrizione di una convenzione con Veneto Lavoro, il cui schema è proposto all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che individua le necessarie azioni da svolgere per mantenere il sistema, adeguarlo alle prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e garantire l'assistenza agli utenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- . UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- . Visto l'articolo 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
- . Visto l'articolo 9 del DPR n. 257 del 12 luglio 2000;
- . Il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee (30 ottobre 2000);
- . Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003;
- . Visto il D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005;
- . Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- . Visto il piano 2007/2008 formazione - istruzione - lavoro "Interventi regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione";
- . la risoluzione del Consiglio Europeo del 21 novembre 2008 "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente";
- . Viste le proprie deliberazioni n. 834/09, 3672/09, 2897/12 e 1084/13;
- . Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- . Viste le linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita approvate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca con C.M. 43 del 15 aprile 2009;
- . Visto il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con Legge 221 del 17 dicembre 2012;
- . Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- . Visto il Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 29 gennaio 2013 riguardante lo "schema di Accordo per l'integrazione delle Anagrafi degli Studenti nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti";
- . Visto il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Ente strumentale Veneto Lavoro del mantenimento e dell'adeguamento del sistema e dell'assistenza agli utenti per l'Anagrafe Regionale degli Studenti secondo quanto indicato in premessa;
3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare il Dirigente della Direzione Lavoro a sottoscrivere lo schema di convenzione e a mettere in atto tutte le misure necessarie all'attuazione del presente provvedimento compreso l'eventuale necessario differimento dei termini relativi alle attività;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9^a legislatura**SCHEMA DI CONVENZIONE****per dei Servizi di manutenzione, adeguamento e assistenza per l'Anagrafe Regionale degli Studenti**

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Dirigente Regionale della Direzione Lavoro giusta DGR n. _____ del _____.

E

L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante e pertanto al presente atto autorizzato giusta DGR n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

La Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009 indica, fra le funzioni dell'ente Veneto Lavoro, all'art. 13 punto b) “collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro” e con l'art. 28 comma 11 della L. R. n. 3/2009, assegna a Veneto Lavoro il compito di sovraintendere alla conduzione e alla manutenzione del Sistema Informativo Lavoro per l'ambito regionale.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti, già Anagrafe Regionale Obbligo Formativo (AROF), è stata avviata nel 2001 sulla base di un protocollo di intesa interistituzionale tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale (USR) e con incarico a Veneto Lavoro per la sua costituzione e gestione; gli anni successivi sono state create nuove funzionalità e sono stati realizzati vari miglioramenti tecnico del sistema e di assistenza all'utenza fino a giungere alla piena operatività dello stesso con un significativo “popolamento” dell'Anagrafe.

La Regione del Veneto, anche in seguito della L.R. 3/2009, ha continuato ad assegnare a Veneto Lavoro la gestione operativa ed evolutiva dell'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) con provvedimenti specifici di cui gli ultimi sono la DGR n. 834 del 31 marzo 2009, la DGR n. 3672 del 30 novembre 2009 e il Decreto n. 1679 del 30 dicembre 2011 del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro. Più recentemente la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la proposta organizzazione di Veneto Lavoro che individua, tra le funzioni dell'Ente, la gestione del sistema telematico integrato Istruzione – Formazione – Lavoro che comprende l'Anagrafe Regionale degli Studenti.

Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni sui servizi di manutenzione tecnica di ARS, adeguamento dei profili al fine di garantire correttezza nel trattamento dei dati personali e assistenza agli utenti.

Ciò premesso, e confermato che tale premessa si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

ALLEGATO A alla Dgr n. 2019 del 04 novembre 2013

pag. 2/3

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione dei servizi di manutenzione tecnica, adeguamento profili e assistenza agli utenti per ARS (Anagrafe Regionale degli Studenti) e prevede le seguenti attività:

1.1 Conduzione del sistema

Veneto Lavoro garantisce le attività di manutenzione necessarie al funzionamento del sistema in relazione alla conduzione dei sistemi hardware, alla gestione sistemistica e sicurezza e alla manutenzione della base dati; rende operative le disposizioni e le direttive concordate nel Tavolo tecnico di cui all'art. 2.

1.2 Privacy

La Regione è titolare dell'Anagrafe Regionale degli Studenti ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con il presente provvedimento nomina Veneto Lavoro come Responsabile esterno della gestione dell'Anagrafe.

Veneto Lavoro è il soggetto **responsabile esterno** cui competono le decisioni operative circa l'allocazione dei dati, la definizione dei profili d'accesso, la messa in opera di adeguate misure di sicurezza, la risposta alle richieste degli interessati.

Gli utenti dell'Anagrafe stipulano con Veneto Lavoro un accordo per l'utilizzo del servizio nel quale sono indicate le modalità d'accesso, di fruizione e le procedure per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Le Istituzioni scolastiche, i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l'Impiego delle Province e i Comuni sono **co-titolari** dei dati da loro stessi inseriti o che il sistema assegna loro a seguito di specifica "notifica".

Gli incaricati delle Province e dei Comuni accedono ai dati con due diversi profili. L'organo che stipula l'accordo di servizio con Veneto Lavoro assegna agli incaricati, delegati in base alle proprie competenze, uno dei seguenti due profili: 1) **profilo per la vigilanza sull'assolvimento del DDIF** con possibilità di trattare dati identificativi e 2) **profilo per funzioni di programmazione** con possibilità di accesso solo a dati aggregati o non direttamente identificativi.

Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate forme di sicurezza fisica e logica per la custodia dei dati al fine di:

- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- b) impedire accessi non autorizzati;
- c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

1.3 Estrazioni di dati

Veneto Lavoro potrà mettere a disposizione di Regione, Uffici Scolastici e Province, a seconda delle specifiche competenze di ciascuno, report di dati aggregati o comunque non direttamente identificativi sia attraverso report predefiniti, che attraverso specifiche estrazioni di dati, su richiesta.

1.4 Assistenza

Veneto Lavoro dà supporto ai referenti regionali e provinciali per l'analisi delle esigenze e le proposte di soluzione tecnica da presentare al Tavolo tecnico e fornisce supporto formativo ed assistenza agli utenti quali scuole, CPI, CFP.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2019 del 04 novembre 2013

pag. 3/3

Art. 2 – Tavolo tecnico

Le decisioni in merito alla scelta di soluzioni tecniche saranno adottate da Veneto Lavoro in accordo con il Tavolo tecnico composto, oltre che da Veneto Lavoro da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Province, delle strutture regionali interessate.

Il tavolo tecnico è convocato dalla Direzione Lavoro con cadenza di norma trimestrale.

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività

L’Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività dettagliate all’art. 1 della presente convenzione.

L’attività sarà svolta presso gli Uffici Veneto Lavoro o presso le sedi ed i luoghi più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Veneto Lavoro, in accordo con il Tavolo Tecnico di cui all’art. 2, monitora lo svolgimento delle attività e l’efficacia delle soluzioni adottate.

Veneto Lavoro si impegna, altresì, a disporre l’aggiornamento, la gestione e l’implementazione delle strutture informatiche interessate dal presente atto secondo i criteri di accessibilità indicati nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informativi” e relativo decreto ministeriale 8 luglio 2005 e da eventuali successive modifiche normative che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione della convenzione.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione avrà validità e decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla piena integrazione di ARS nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti. Al termine dell’Anno scolastico 2013/2014 le parti verificheranno lo stato di attuazione di tale sistema e la necessità di eventuali proroghe.

Un ulteriore periodo di validità sarà autorizzato dal Dirigente regionale della Direzione Lavoro su richiesta motivata di Veneto Lavoro.

Art. 5 – Disposizioni generali

Rimangono a completo ed esclusivo carico dell’Ente Veneto Lavoro le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, così pure tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere riguardanti le attività oggetto del presente atto.

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di 3 fogli e composta da numero 5 articoli è stato letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, li _____

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro
